



Legge federale concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie

Progetto preliminare

(Legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, LVAMal)

**(Retribuzioni massime degli organi dirigenti degli assicuratori
nell'assicurazione sociale malattie)**

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità
del Consiglio nazionale del [data]¹;

visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

*Minoranza (Silberschmidt, Aellen, de Courten, Hess Lorenz, Mettler, Rechsteiner
Thomas, Sauter, Vietze)*

Non entrare in materia

I

La legge del 26 settembre 2014³ sulla vigilanza sull'assicurazione malattie è modifi-
cata come segue:

*Minoranza (Meyer Mattea, Alijaj, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Prelicz-
Huber, Rummy)*

Art. 1 cpv. 1 lett. b

*¹ La presente legge disciplina la vigilanza esercitata dalla Confederazione nell'am-
bito dell'assicurazione sociale malattie su:*

b. Abrogata

*(v. art. 2 cpv. 2 e 4, art. 7 cpv. 2 lett. o, art. 29 cpv. 1 lett. b, art. 30 cpv. 3 lett. d, art.
34 cpv. 5, cifra Ia, LAMal, art. 7 cpv. 7 e 8)*

RS

¹ FF 2025 ...

² FF 2025 ...

³ RS 832.12

Art. 2 cpv. 2 e 4

² Abrogato

⁴ *Non possono esercitare altri rami d'assicurazione.*

(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, ...)

Art. 3

Abrogato

(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, ...)

Art. 4 cpv. 1

¹ *L'autorità di vigilanza autorizza gli assicuratori ai sensi dell'articolo 2 (assicuratori) che adempiono i requisiti della presente legge e tutelano gli interessi degli assicurati a esercitare l'assicurazione sociale malattie.*

(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, ...)

Art. 7 cpv. 2 lett. o

² *La domanda deve essere corredata del piano d'esercizio. Quest'ultimo deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:*

o. Abrogata

(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, ...)

Art. 21 cpv. 2 lett. a e b, nonché 4

² Pubblicano nella relazione sulla gestione:

- a. per ogni membro dell'organo d'amministrazione: l'importo totale delle sue retribuzioni e il suo grado di occupazione, con menzione del nominativo;
- b. per ogni membro dell'organo di direzione: l'importo totale delle sue retribuzioni e il suo grado di occupazione, con menzione del nominativo.

⁴ Sono considerate retribuzioni in particolare:

- a. i salari;
- b. gli onorari;
- c. i bonus e gli accrediti;
- d. tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari;
- e. le prestazioni accessorie;
- f. i contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale sovraobbligatoria;
- g. le indennità di assunzione e di partenza.

Art. 21a Retribuzioni massime degli organi dirigenti

¹ Il Consiglio federale fissa le retribuzioni massime corrisposte ai membri dell'organo d'amministrazione e dell'organo di direzione degli assicuratori per le attività nel settore dell'assicurazione sociale malattie. A tal fine tiene conto dell'effettivo di assicurati dell'assicuratore e dei suoi costi medi totali per assicurato, senza tuttavia superare l'importo massimo della classe di stipendio massima risultante dall'articolo 15 della legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale.

² La retribuzione globale corrisposta a un membro di un organo dirigente che esercita più funzioni all'interno di un gruppo assicurativo non può superare la retribuzione massima.

³ Il Consiglio federale verifica regolarmente le retribuzioni massime e le adegua in particolare al rincaro. A tal fine tiene conto della situazione economica e finanziaria degli assicuratori nonché della situazione sul mercato del lavoro.

Minoranza (Meyer Mattea, ...)

Art. 29 cpv. 1 lett. b

¹ Possono operare in qualità di riassicuratori:

- b. *gli assicuratori privati autorizzati ad esercitare la riassicurazione conformemente alla legge del 17 dicembre 2004⁵ sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) (riassicuratori privati).*

(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, ...)

Art. 30 cpv. 3 lett. d

³ Il piano d'esercizio di un riassicuratore privato deve inoltre contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- d. *indicazioni relative alla dotazione finanziaria del riassicuratore e un attestato dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) secondo cui il riassicuratore adempie le esigenze finanziarie cui la LSA⁶ subordina l'esercizio della riassicurazione nell'ambito dell'assicurazione sociale malattie;*

(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, ...)

Art. 34 cpv. 5

⁵ *L'autorità di vigilanza e la FINMA coordinano le loro attività di vigilanza. Si informano reciprocamente non appena abbiano notizia di eventi importanti per l'altra autorità di vigilanza.*

(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, ...)

⁴ RS 172.220.1

⁵ RS 961.01

⁶ RS 961.01

Minoranza (Weichelt, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Wyss)

Art. 54 cpv. 1 lett. h

¹ È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

h. viola le prescrizioni concernenti le retribuzioni di cui all'articolo 21a.

Minoranza (Meyer Mattea, ...)

Ia

La legge federale del 18 marzo 1994⁷ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 7 e 8

Abrogati

(v. art. 1 cpv. 1 lett. b, ...)

Minoranza (Marti Samira, Alijaj, Crottaz, Gysi Barbara, Meyer Mattea, Prelicz-Huber, Rummy)

Ib

La legge del 17 dicembre 2004⁸ sulla sorveglianza degli assicuratori è modificata come segue:

Inserire dopo l'art. 26

Art. 26a *Assicurazione malattie*

¹ Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione malattie espongono ogni anno in una relazione sulle retribuzioni il loro sistema retributivo concernente l'assicurazione malattie.

² Pubblicano nella relazione sulle retribuzioni:

- a. per ogni membro dell'organo d'amministrazione: l'importo totale delle sue retribuzioni e il suo grado di occupazione, con menzione del nominativo;
- b. per ogni membro dell'organo di direzione: l'importo totale delle sue retribuzioni e il suo grado di occupazione, con menzione del nominativo.

³ Specificano nella relazione sulle retribuzioni i motivi per cui le retribuzioni sono state modificate rispetto all'esercizio precedente.

⁴ Sono considerate retribuzioni in particolare:

⁷ RS 832.10

⁸ RS 961.01

- a. *i salari;*
- b. *gli onorari;*
- c. *i bonus e gli accrediti;*
- d. *tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari;*
- e. *le prestazioni accessorie;*
- f. *i contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale sovraobbligatoria;*
- g. *le indennità di assunzione e di partenza.*

⁵ *Il presente articolo non si applica alle imprese di assicurazione le cui azioni sono quotate in borsa o che conformemente all'articolo 732 capoverso 2 CO⁹ hanno previsto nello statuto che le disposizioni degli articoli 734–734f CO si applicano integralmente.*

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.